



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

San Marino, lì 26 novembre 2021

Decreto Rettoriale n.48/2021

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

In Virtù la Legge 25 aprile 2014 n. 67 “Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria”.
VISTA l’approvazione del Senato Accademico (seduta n. 6, del 25/11/2021)
VISTA l’approvazione del Consiglio dell’Università (seduta n. 9 del 04/11/2021)

EMANA

IL REGOLAMENTO GENERALE PER TIROCINI DI ATENEO

Art. 1

Fonti e finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo vigente in materia, disciplina le attività formative di tirocinio promosse dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (d’ora in poi “Università”), nell’ambito dei propri corsi di studio e al termine di essi.
2. L’Università promuove i tirocini quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, il tirocinio non rappresenta, né presuppone, alcun rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, e non può essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

Art. 2

Definizioni

1. Il **Tirocinio** è un’esperienza formativa, caratterizzata dalla realizzazione di attività pratiche, svolta a San Marino o all’estero da uno studente iscritto ai corsi di primo, secondo e terzo livello o che abbia già conseguito il relativo titolo di studio accademico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

(d'ora in avanti “**Tirocinante**”) presso un **Soggetto ospitante** sulla base di una Convenzione stipulata con l’Università, sotto la supervisione di un **Tutor accademico** e di un **Tutor soggetto ospitante**.

2. Il Tirocinio può avere natura **curriculare** o **extracurricolare/post-titolo** a seconda della collocazione temporale dell’attività formativa.
3. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - A. **Soggetto ospitante**: soggetto pubblico o privato, interno o esterno all’Ateneo, presso il quale si svolge l’attività di tirocinio;
 - B. **Tutor accademico**: docente dell’Università incaricato di seguire il percorso di tirocinio dello studente;
 - C. **Tutor soggetto ospitante**: persona di riferimento presso il soggetto ospitante incaricato dell’inserimento e dell’affiancamento del tirocinante;
 - D. **Tirocinio curriculare**: esperienza formativa prevista nei piani didattici che si svolge nell’ambito della durata complessiva del percorso formativo e consiste in un’esperienza formativa e orientativa finalizzata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici coerenti con il percorso di studio. Si distingue in:
 - a) **Tirocinio curriculare interno/esterno**: comporta una quantificazione in crediti formativi universitari (CFU) secondo quanto previsto dal piano didattico e ha specifici requisiti (durata, intervallo temporale, modalità di svolgimento, contenuti e obiettivi). L’attività di Tirocinio è validata alla sua conclusione da parte del Tutor accademico.
 - b) **Tirocinio curriculare per tesi/prova finale**: tirocinio (facoltativo) funzionale alla redazione della tesi. Non comporta erogazione diretta di CFU in aggiunta a quelli già previsti dal piano didattico per la prova finale.
 - E. **Tirocinio extracurricolare/post-titolo**: tirocinio svolto da soggetti in possesso di titolo di studio di primo, secondo e terzo livello che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi, la cui finalità è quella di agevolare la scelta professionale e



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

l'occupabilità mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento riguarda i tirocini realizzati dall'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in qualità di soggetto promotore.
2. Il presente regolamento si applica anche ai tirocini svolti all'estero, per quanto compatibile con le norme vigenti nel paese ospitante o definite nell'ambito di specifici programmi internazionali.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) a tirocini disciplinati da specifiche normative o regolamenti;
 - b) alle attività svolte per la realizzazione della tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea che comportano una presenza occasionale e non continuativa inferiore a 50 ore presso soggetti diversi dall'Ateneo.
4. I corsi di studio disciplinati da specifiche normative o regolamenti possono adottare proprie linee guida nel rispetto delle disposizioni generali del presente regolamento.

Art. 4

Modalità di svolgimento

1. Il Tirocinio è promosso sulla base di un programma che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, definito in accordo tra Tutor accademico e Tutor soggetto ospitante.
2. La procedura amministrativa per l'attivazione del Tirocinio è gestita dalla Segreteria e Servizi agli Studenti dell'Università.
3. L'attività di Tirocinio può iniziare solo dopo l'approvazione della pratica di Tirocinio da parte della Segreteria e Servizi agli Studenti.
4. Il Registro delle presenze è il documento che attesta le presenze del Tirocinante presso il Soggetto ospitante; debitamente compilato e controfirmato dal Tutor soggetto



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

ospitante al termine del periodo di Tirocinio, deve essere consegnato dal Tirocinante alla Segreteria e Servizi agli Studenti.

5. Il tirocinio extracurriculare/post-titolo è attivabile entro i 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio.
6. Per i tirocini curriculari la durata è definita sulla base della programmazione didattica di riferimento del corso di studio e deve necessariamente essere inferiore a 12 mesi, se svolto in Italia, ed inferiore a 9 mesi se svolto a San Marino.
7. Per i tirocini extracurriculare/post-titolo la durata massima è di 6 mesi.
8. È possibile prorogare la durata del Tirocinio, se necessaria per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio da parte del tirocinante e del soggetto ospitante, in accordo con il tutor accademico, previa comunicazione alla Segreteria e Servizi agli Studenti, e comunque nel rispetto dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Durante il periodo di Tirocinio è ammessa l'interruzione a causa di gravi e comprovati motivi su richiesta di una delle parti.
10. È ammesso un periodo di sospensione del tirocinio per maternità, ovvero per malattia o infortunio di durate pari o superiori a 15 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del Soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. L'intero periodo di sospensione dev'essere sempre comunicato preventivamente dal Soggetto ospitante all'Università. Non si configurano come sospensione gli impegni universitari inderogabili e le assenze inferiori ai 15 giorni.

Art. 5

Tutor

1. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante è seguita e controllata da un Tutor soggetto ospitante e da un Tutor accademico.
2. Il Tutor accademico risponde della parte organizzativa e formativa del Tirocinio garantendo il tutoraggio al Tirocinante, in presenza o a distanza, assicurandosi del



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

nesso tra l'esperienza di tirocinio e la formazione accademica. Egli approva, e se previsto dal corso di studio valuta, l'esperienza di Tirocinio alla sua conclusione.

3. Il Tutor soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del Tirocinante durante lo svolgimento delle attività di Tirocinio. È individuato in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il Tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del Tirocinio.

Art. 6

Copertura assicurativa

1. L'Università fornisce copertura assicurativa per tutta la durata del Tirocinio (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi), svolto sia nella Repubblica di San Marino che all'estero.
2. Il Soggetto ospitante può ulteriormente assicurare, con enti pubblici o privati, i tirocinanti secondo le normative vigenti in materia assicurativa nel territorio di riferimento per le medesime finalità, in qualunque sede dichiarata in cui si svolga il tirocinio.
3. Il Soggetto ospitante, in caso di infortunio del tirocinante, è tenuto a segnalare immediatamente l'evento, entro i tempi previsti dalle normative vigenti, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al Soggetto promotore.

Art. 7

Formazione e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. È onere del Soggetto ospitante formare il Tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo le prescrizioni normative in vigore.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO**

2. Le strutture dell’Università, qualora siano sedi di tirocinio, sono tenute a garantire specifica formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8

Indennità di partecipazione

1. Per i Tirocini curricolari il Soggetto ospitante non ha l’obbligo di erogare alcun tipo di indennità di partecipazione, che resta pertanto facoltativa.
2. Per i Tirocini extracurricolari/post-titolo svolti sul territorio sammarinese ed italiano, il tirocinante ha diritto a un’indennità di partecipazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nel territorio di riferimento.

Tale indennità è esclusivamente a carico del Soggetto ospitante.

Art. 9

Convenzione di tirocinio

1. Per l’avvio di un Tirocinio l’Università sottoscrive con il Soggetto ospitante una **Convenzione di tirocinio** (d’ora in avanti denominata “Convenzione”). La Convenzione disciplina diritti e doveri delle parti ed è sottoscritta dai rappresentanti legali dell’Università e del Soggetto ospitante.
2. L’Università si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni stipulate con i soggetti ospitanti nel caso in cui emergano atti o fatti che compromettano l’integrità e correttezza del loro comportamento, il rispetto della normativa vigente o del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il Soggetto ospitante sia una struttura dell’Università, la convenzione è sostituita dall’autorizzazione del Direttore di Dipartimento della struttura ospitante (o da suo delegato).
4. La Convenzione è redatta secondo lo schema preposto dall’Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

Art. 10

Progetto formativo

1. Il **Progetto Formativo** è proposto dal Soggetto ospitante e contiene gli elementi descrittivi del Tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stesso. Il Progetto Formativo dev'essere valutato e approvato dal Tutor accademico e sottoscritto dal Tirocinante.
2. **Le modalità di redazione e presentazione del Progetto formativo sono determinate dalla Segreteria Studenti.**

Art. 11

Privacy

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti per i soli fini legati alla presente Convenzione. Le Parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto:
 - per l'Italia: dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e loro successive modificazioni e integrazioni;
 - per San Marino: dalla Legge n. 171/2018 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/12/2021.

San Marino, lì 26/11/2021

Il Rettore

Prof. Corrado Petrocelli